



COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA NAZIONALE

N. 126 -

del 27 APR. 2022

Oggetto: Federazione Italiana Canottaggio Sedile Fisso (FICSF) - approvazione ai fini sportivi del Regolamento Sanitario, ai sensi dell'art. 7, comma 5 lett. l) dello Statuto del CONI.

Esecuzione:

D2			
----	--	--	--

Conoscenza:

--	--	--	--

Consegnata il: _____

LA GIUNTA NAZIONALE

VISTO il Decreto Legislativo 23 luglio 1999, n. 242 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO lo Statuto del CONI;

VISTI lo Statuto ed il Regolamento Organico della Federazione Italiana Canottaggio Sedile Fisso (FICSF);



CONI

Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini
Alessandro Cherubini

Deliberazione n.

126

Riunione del

27 APR. 2022

- VISTA** la nota del 22 febbraio 2022 con la quale il Segretario Generale della FICSF ha trasmesso, per la prescritta approvazione ai fini sportivi, il testo del Regolamento Sanitario della Federazione Italiana Canottaggio Sedile Fisso (FICSF), deliberato dal Consiglio Federale con deliberazione n. 7/2022 del 29 gennaio 2022;
- VISTA** la nota del 21 marzo 2022 con la quale il Segretario Generale della FICSF ha trasmesso, per la prescritta approvazione ai fini sportivi, il testo del Regolamento Sanitario della FICSF, deliberato in via d'urgenza dal Presidente Federale con provvedimento n. 10/22 del 19 marzo 2022, conformemente ai rilievi del CONI;
- RILEVATO** che il testo del suddetto Regolamento risulta conforme al Decreto Legislativo 23 luglio 1999, n. 242 e successive modifiche ed integrazioni, allo Statuto del CONI, allo Statuto Federale ed alla vigente legislazione in materia sportiva;

DELIBERA

ai sensi dell'art. 7, comma 5 lett. l) dello Statuto del CONI l'approvazione, ai fini sportivi, del testo Regolamento Sanitario della Federazione Italiana Canottaggio Sedile Fisso (FICSF), deliberato in via d'urgenza dal Presidente Federale con il provvedimento n. 10/22 del 19 marzo 2022, conformemente ai rilievi del CONI.

Il testo della normativa in esame viene allegato al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale.

Il testo del presente Regolamento dovrà essere sottoposto a ratifica dal Consiglio Federale nella sua prima riunione utile, dandone immediata comunicazione al CONI.

IL SEGRETARIO
F.to Carlo Mornati

IL PRESIDENTE
F.to Giovanni Malagò

VISTO: se ne propone l'adozione attestandone la conformità agli atti, la regolare istruttoria e la compatibilità con la vigente normativa.

IL DIRETTORE
Avv. Michele Signorini



CONI

Copia Conforme all'originale

Segreteria Organi Collegiali

Alessandro Cherubini

Alessandro Cherubini



Allegato n.....

Deliberazione n..... *126*

Riunione del..... *27. APR. 2022*

REGOLAMENTO SANITARIO



Indice

	Premessa
Art. 1	Struttura
Art. 2	Commissione Medica Federale
Art. 3	Medico Federale e Medici Addetti alle Squadre Nazionali
Art. 4	Medici Sociali
Art. 5	Settore Parasanitario
Art. 6	Obblighi e Disposizioni
Art. 7	Adempimenti delle Associazioni società sportive dilettantistiche affiliate e dei tesserati
Art. 8	Entrata in vigore

REGOLAMENTO SANITARIO

Premessa

1. Il regolamento sanitario della FEDERAZIONE ITALIANA CANOTTAGGIO SEDILE FISSO (FICSF) disciplina le funzioni specifiche del Settore Sanitario Federale, nel rispetto della normativa Nazionale e regionale, delle disposizioni del CIO, del CONI e delle Federazioni Internazionali ai fini della tutela e del controllo dello stato di salute dei propri tesserati.

Art. 1 Struttura.

1. Il Settore Sanitario Federale è costituito da:
 - a) la Commissione Medica Federale;
 - b) il Medico Federale;
 - c) i Medici Addetti alle Squadre Nazionali;
 - d) i Medici Sociali;
 - e) il Personale Parasanitario;
2. Tutti i componenti del Settore Sanitario Federale sono tesserati alla Federazione e non devono essere stati soggetti a provvedimenti di espulsione o radiazione da parte di una qualsiasi Federazione Sportiva Nazionale o Disciplina Associata o sanzioni per fatti di doping.

Art. 2 Commissione Medica Federale

1. La Commissione Medica Federale (CMF), nominata dal Consiglio Federale (CF), è composta da un Presidente, che può anche essere il Medico Federale, specialista in medicina dello Sport e tesserato alla FMSI e da un numero di membri compreso tra tre e nove, di cui uno assume le funzioni di Segretario, scelti, tra specialisti in Medicina dello Sport tesserati alla FMSI e tra esponenti di discipline scientifiche o esperti in materie biologiche e fisiologiche applicate allo sport.
2. La Commissione Medica Federale resta in carica 4 anni, coincidenti con il quadriennio Olimpico; essa è automaticamente sciolta in caso di decadenza del CF.
3. La Commissione Medica Federale:
 - a) Coordina l'attività del Settore Sanitario Federale;
 - b) predispone e propone al CF iniziative tese alla tutela ed alla verifica dello stato di salute dei tesserati;
 - c) esercita attività di controllo del rispetto di eventuali e specifiche norme Federali tese alla tutela della salute degli atleti;
 - d) svolge attività di supporto su precise esigenze sanitarie Federali e/o a favore di atleti, ove ciò sia ritenuto opportuno e richiesto dal Consiglio Federale e/o dal Medico Federale;
 - e) fornisce consulenza su tematiche cliniche e biologiche, e/o su possibili problematiche antidoping,
 - f) propone e collabora in interventi federali di formazione ed aggiornamento nelle materie biologiche e fisiologiche a favore dei tesserati della Federazione;
 - g) individua temi di approfondimento e studio in medicina dello Sport e/o materie affini con particolare riferimento alla disciplina Sportiva Federale;
 - h) promuove, in accordo con i regolamenti della FMSI e degli altri organismi competenti in materia, iniziative a sostegno della informazione, prevenzione e alla lotta al doping;
 - i) rappresenta la Federazione nei rapporti con Istituzioni esterne nelle tematiche medico sportive
4. La Commissione Medica può avvalersi per lo svolgimento dei suoi compiti di consulenti specialisti in discipline biologiche e medico correlate.

5. Il Presidente della Commissione Medica può essere invitato alle riunioni del Consiglio Federale in relazione a specifiche problematiche.

Art. 3 Medico Federale e Medici Addetti alle squadre Nazionali.

1. Il *Medico Federale* è nominato dal C.F., tra medici in possesso della specializzazione in Medicina dello Sport e tesserati con la FMSI, e resta in carica quattro anni, coincidenti col quadriennio Olimpico. Decade in caso di decadenza del Consiglio Federale.
2. Il Medico Federale:
 - a) può essere componente e Presidente della Commissione Medica Federale;
 - b) partecipa alle riunioni della Commissione Tecnica Federale, in relazione a problematiche pertinenti;
 - c) dispone e verifica gli interventi sanitari necessari a favore degli atleti di interesse nazionale ed olimpico;
 - d) programma valutazioni medico funzionali e verifica gli accertamenti di idoneità di legge degli atleti di interesse nazionale ed olimpico;
 - e) promuove iniziative di informazione e prevenzione doping per atleti di interesse nazionale ed internazionale;
 - f) coordina, anche attraverso periodiche riunioni, l'attività dei Medici Addetti alle squadre nazionali e dei Medici Fiduciari Regionali, per ciò che concerne l'assistenza sanitaria e la valutazione degli atleti delle squadre nazionali;
 - g) organizza e dispone l'assistenza sanitaria delle squadre nazionali durante la preparazione, in occasione di ritiri e raduni organizzati dalla Federazione ed in occasione di competizioni internazionali, individuando medici e personale parasanitario addetto;
 - h) si correla con i Medici Societari, in particolare su problematiche sanitarie e di tutela della salute secondo legge, relative ad atleti di interesse nazionale.
3. Il Medico Federale può avvalersi, quando necessario, di Consulenti specialisti esterni e può essere invitato alle riunioni del C.F. in relazione a specifiche problematiche.
4. I *Medici Addetti alle Squadre Nazionali*, designati dal Medico Federale, tra gli iscritti alla FMSI, sono nominati annualmente dal Consiglio Federale.
5. **I medici Addetti alle Squadre Nazionali:**
 - a) effettuano attività consulenza sanitaria su atleti delle squadre nazionali e/o di interesse Federale;
 - b) prestano assistenza medica in occasione di raduni e/o competizioni nazionali ed internazionali;
 - c) partecipano a valutazioni medico-fisiologiche funzionali di atleti di interesse nazionale ed internazionale;
 - d) forniscono, agli stessi atleti coinvolti in raduni e/o competizioni, informazione sanitaria e preventiva su problematiche mediche ed antidoping;
 - e) si correlano con il Medico Federale, e, ove necessario, con i Medici societari e/odi fiducia degli atleti.

Art. 4 Medici Sociali

1. I Medici Sociali sono nominati dal Consiglio Direttivo del sodalizio affiliato, tra gli iscritti alla FMSI, preferibilmente, specialisti in Medicina dello Sport. (specialista in medicina dello Sport ed iscritto alla FMSI quale Socio Ordinario in caso di Federazioni che praticano discipline a livello professionistico)
2. Il *Medico Sociale*, in particolare:
 - a) vigila, in stretta collaborazione col Presidente della Società Sportiva, sull'osservanza delle leggi dello Stato e della Regione sulla tutela sanitaria delle attività sportive e sul rispetto delle norme Federali in tema sanitario;

- b) rispetta gli adempimenti previsti dal DM 13.03.1995 sulla tutela sanitaria degli sportivi professionisti;
- c) si adopera nella prevenzione, informazione e lotta al doping dei tesserati della propria Società.


Art. 5 Settore Parasanitario

1. Fanno parte del Settore Parasanitario tutti gli operatori, in possesso del titolo di studio o professionale legalmente riconosciuto, funzionali ed utili al raggiungimento delle finalità del Settore Sanitario Federale, per la salvaguardia della salute e del benessere dell'atleta (terapisti, biologi, psicologi, massaggiatori ed esercenti attività sanitarie riconosciute dalle normative vigenti).
2. Sono designati rispettivamente, dal Medico Federale per l'attività delle squadre nazionali, dal medico Regionale per l'attività del Comitato Regionale, e dal Medico Societario per le attività societarie.

Art. 6 Obblighi e disposizioni

1. Tutti gli operatori della struttura sanitaria, a qualsiasi livello:
 - a) devono documentare la propria iscrizione al rispettivo Albo Professionale, se esistente;
 - b) devono essere tesserati alla Federazione, nei ruoli di competenza;
 - c) sono tenuti a rispettare lo Statuto e delle norme Federali;
 - d) si impegnano ad operare secondo scienza e coscienza;
 - e) svolgono la loro attività nel pieno rispetto delle regole morali e delle normative antidoping Nazionali ed Internazionali, adoperandosi al massimo affinché le stesse siano applicate e rispettate dagli altri tesserati;

Art. 7 Adempimenti delle Associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate e dei tesserati.

1. Coloro i quali svolgono o intendono svolgere, nell'ambito della Federazione Italiana Canottaggio a sedile fisso, attività sportiva agonistica e non agonistica, sono tenuti all'osservanza delle normative Statali e Regionali inerenti alla tutela delle attività sportive, in ordine al tipo di accertamenti previsti ed alla loro periodicità.
2. Ai fini e per gli effetti del DM 18.02.1982, e successiva nota del Ministero della salute DGRIC PROT. N. 00005996 – P- 11/10/2012 per la Federazione Italiana di Canottaggio a Sedile Fisso è da considerarsi agonista ogni atleta, a partire dai 9 anni compiuti nell'anno solare, tesserato per partecipare a gare indette dalla Federazione e deve essere in possesso di un certificato medico sportivo d'idoneità agonistica legalmente valido. Sono invece da ritenersi "simpatizzanti" i soci che partecipano a raduni remieri non agonistici di natura dimostrativa (storici, folcloristici, ecologici ecc.). Questa tipologia di tesserato deve essere in possesso, comunque, di un "Certificato di idoneità alla pratica di attività sportiva di tipo non agonistico" (D.M. 24.04.2013 - GU Serie Generale n. 169 del 20.07.2013).
3. La vaccinazione antitetanica deve essere richiamata ogni dieci anni (Piano nazionale prevenzione vaccinale 2017-2019- PNPV approvato in Conferenza Stato-Regioni il 19 gennaio 2017 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 18 febbraio 2017 – Aggiornato 27.04.2021).
4. Con l'atto del tesseramento, anche per via telematica, il Presidente della Società Sportiva attesta che l'atleta è stato riconosciuto idoneo secondo la normativa vigente e che la relativa certificazione è conservata presso la Società Sportiva di appartenenza. 

*Alessandro Cherubini*

5. Le società devono rispettare le disposizioni del Decreto del Ministero della Salute del 26 giugno 2017 e s.m.i. avente per oggetto le linee guida sulla dotazione e l'utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita da parte delle associazioni e società sportive dilettantistiche.

Art.8 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore dal giorno successivo all'approvazione ai fini Sportivi da parte della Giunta Nazionale del CONI.

AM



CONI

Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali

Alessandro Cherubini
Alessandro Cherubini



FEDERAZIONE ITALIANA CANOTTAGGIO SEDILE FISSO
CANOTTAGGIO PER TUTTI



Spett.le
Ufficio Statuti e Regolamenti

OGGETTO: *modifica art. 7 Reg. sanitario*

Ai fini dell'approvazione della Giunta nazionale del Coni, si trasmette a codesto ufficio il regolamento sanitario Ficsf con le modifiche apportate all'art. 7 comma 2 e 3 nella riunione di Consiglio federale il 29 gennaio u.s. con parere favorevole della Commissione medica federale.

Genova 22 febbraio 2022

Il segretario generale
Dott. Francesco Maria Cianci




CONI

Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini
Alessandro Cherubini



FEDERAZIONE ITALIANA CANOTTAGGIO SEDILE FISSO
CANOTTAGGIO PER TUTTI



Deliberazione del Consiglio Federale n° 7/2022 del 29 gennaio 2022

Oggetto: Modifica Art. 7 regolamento sanitario

Il Consiglio Federale F.I.C.S.F.

VISTO l'art. 62 dello Statuto Federale;

VISTO L'art. 35 del regolamento organico Ficsf;

SENTITO il parere della Commissione medica federale

DELIBERA all'unanimità

- Le modifiche all'art. 7 del Regolamento sanitario Ficsf.

Il segretario generale
Dott. Francesco Maria Cianci

Il Presidente federale

Marco Magnani



CONI

Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali

Alessandro Cherubini

Alessandro CherubiniFEDERAZIONE ITALIANA CANOTTAGGIO SEDILE FISSO
CANOTTAGGIO PER TUTTISpett.le
Ufficio Statuti e Regolamenti**OGGETTO: *inserimento comma 5 art. 7 Reg. sanitario***

Con riferimento alla vostra nota del 14 marzo 2002 Prot. 000012 si trasmette, ai fini dell'approvazione della Giunta nazionale del Coni, il regolamento sanitario Ficsf con l'inserimento del comma 5 all'art. 7 con delibera d'urgenza del Presidente federale Marco Mugnani (in allegato)

Genova 21 marzo 2022

Il segretario generale
Dott. Francesco Maria Cianci



CONI

Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini
Alessandro Cherubini



FEDERAZIONE ITALIANA CANOTTAGGIO SEDILE FISSO
CANOTTAGGIO PER TUTTI



Genova 21 marzo 2022

Delibera d'urgenza n° 10/22 approvazione modifiche regolamento sanitario FICSF

Addì 19 marzo 2022 il Presidente federale Marco Mugnani con delibera di urgenza n° 10/22 ha approvato, così come da nota pervenuta in data 14 marzo 20022 Prot. 000012 dall'ufficio Statuti e regolamenti del Coni, l'inserimento del comma 5 all'art. 7 del Regolamento sanitario Ficsf

Il Presidente